Legge Regionale 10 novembre 1995, n. 21. (1)

"Conto Consuntivo finanziario per l'anno 1992 ed annessa relazione".

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto

# IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

#### ART. 1

1. I residui attivi provenienti dal cap. 250 del bilancio per l'anno finanziario 1991 concernenti "Fondi assegnati per il finanziamento del Piano triennale di Sviluppo 1985/87 (articolo 4 legge 18 aprile 1984, n. 80 e deliberazione Cipe 2 maggio 1985 - quota Cee) determinati in lire 38.000.000.000 dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1991, non riportati nel bilancio 1992, sono iscritti per le stesse finalità al capitolo 624, di nuova istituzione, dello stato di previsione dell'entrata del medesimo bilancio 1992, approvato con legge regionale 16 giugno 1992, n. 3.

# ART. 2

1. I residui attivi provenienti dal capitolo 283 del bilancio per l'anno finanziario 1991 concernenti "Fondi dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione adeguamento, ammodernamento ed informatizzazione di strutture turistiche e ricettive in occasione dello svolgimento del campionato mondiale di calcio del 1990, (art. 1 DL 4/11/88, n. 465 convertito in legge 30/12/91", determinati in L. 26.058.286.000 dal conto consuntivo per l' esercizio finanziario 1991, non riportati nel bilancio 1992, sono iscritti per le stesse finalità al capitolo 648, di nuova istituzione, dello stato di previsione dell'entrata del medesimo bilancio approvato con legge regionale 16 giugno 1992, n. 3.

# ART. 3

1. I residui attivi provenienti dal capitolo 333 del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 concernenti "Fondi provenienti da rientri dei contributi regionali concessi ai sensi delle leggi regionali 5 giugno 1975, n. 59 - 26 maggio 1975, n. 40 - 22 maggio 1978, n. 24 - 4 maggio 1981, n. 31 e dalla legge 10 aprile 1981, n. 151", determinati in L. 6.594.000 dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1991, non riportati nel bilancio 1992, sono iscritti per le stesse finalità al capitolo 2614, di nuova istituzione, dello stato di previsione dell'entrata del medesimo bilancio 1992, approvato con legge regionale 16 giugno 1992, n. 3.

#### ART. 4

1. Sono autorizzate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 77 della LR 27 luglio 1978, n. 20 le eccedenze di impegno di spesa sui seguenti capitoli del conto della competenza per gli importi rispettivamente indicati, in relazione agli analoghi accertamenti sui correlati capitolo dell'entrata 7002, 7004 e 7020 (Titolo VI - partite di giro):

CAPITOLO IMPORTO

9202

Versamento ritenute per conto terzi e partite di giro.

14.886.994.917

9204

depositi cauzionali

9.889.870

9218

Pagamento di indennità di fine rapporto di lavoro a tempo indeterminato spettanti agli operai idraulico forestali impiegati in lavori condotti in amministrazione diretta dagli Ispettorati Dipartimentali delle Foreste e degli Enti delegati ai sensi della legge 4/5/79, n. 27 e della legge 29/5/1982, n. 297.

379.629.996

# ART. 5

- 1. La giacenza di cassa al 1 gennaio 1992, iscritta al capitolo A1 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1992, approvato con legge regionale 16 giugno 1992, n. 3 per lire 2.050.000.000.000 è incrementato in sede di consuntivo per lire 613.450.364.221 attestandosi a complessive lire 2.681.450.364.221, giusta l'articolo 22 della legge di approvazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1991.
- 2. La somma di L. 631.450.364.221 è iscritta ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992 per gli importi rispettivamente indicati:

Capitolo	1012	lire	623.132.906.431.=
"	1228	"	4.454.758.749.=
"	2424	· ·	2.302.000.=
"	2514	"	414.000.000.=
"	3120	"	2.472.610.000.=
"	3128	"	5.662.000.=
"	3232	"	539.495.085.=
"	4122	"	260.088.338.=
"	4804	"	145.811.945.=
"	7608	"	22.729.673.=

#### ART. 6

1. E' approvato il conto consuntivo finanziario della regione Campania per l' esercizio finanziario 1992 e il relativo avanzo con le risultanze di cui ai successivi articoli.

#### ART. 7

- 1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, da contributi ed assegnazioni dello Stato, da rendite patrimoniali, da utili di Enti o Aziende Regionali, da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti e per contabilità speciali accertate nell'esercizio finanziario 1992 per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultino dal conto consuntivo in lire 15.032.010.603.247.
- 2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1991 in lire 5.409.465.223.416, risultano stabiliti per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 1992 in lire 5.401.304.003.442.
- 3. I residui attivi al 31 dicembre 1992 ammontano complessivamente a lire 8.676.867.245.068, così risultanti:

	SOMME RISCOSSE	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE
Accertamenti	10.836.329.250.840	4.195.681.352.407	15.032.010.603.247
Residui attivi dell' esercizio 1991	920.118.110.781	4.481.185.892.661 8.676.867.245.068	5.401.304.003.442

4. Per effetto di quanto sopra accertato, l'ammontare complessivo dei residui attivi al 31 dicembre 1992 iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993, approvato con legge regionale 7 giugno 1993, n. 20 viene rideterminato in lire 8.676.867.245.068, così risulta dall'elenco dei residui attivi, distinti per capitolo e per esercizio di provenienza, allegato al conto consuntivo finanziario per l'esercizio 1992.

# ART. 8

- 1. Le spese correnti, per investimento, per oneri non ripartibili e per contabilità speciali impegnate nell' esercizio finanziario 1992 per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo in lire 13.963.796.638.283.
- 2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1991, in lire 2.994.604.164.271, risultano stabiliti per effetto di economie e perenzioni verificatesi nel corso della gestione 1992 in lire 2.227.824.518.728.
- 3. I residui passivi al 31 dicembre 1992 ammontano complessivamente a lire 4.821.869.400.235, così risultanti:

	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	TOTALE
Impegni	10.182.901.226.820	3.780.895.411.463	13.963.796.638.283
Residui passivi			
dell' esercizio 1991	1.186.850.529.956	<u>1.040.973.988.772</u>	2.227.824.518.728
		4.821.869.400.235	
		==========	

4. Per effetto di quanto sopra accertato, l'ammontare complessivo dei residui passivi al 31 dicembre 1992, iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993, approvato con legge regionale 7 giugno 1993, n. 20, viene rideterminato in lire 4.821.869.400.235, così come risulta dall'elenco dei residui passivi, distinti per capitolo e per esercizio di provenienza, allegato al conto consuntivo finanziario per l'esercizio 1992.

ART. 9

1. L'avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1992 è stabilito in lire 1.068.213.964.964, così come risulta dai seguenti dati:

- Entrate complessive accertate	lire	15.032.010.603.247
- Spese complessivamente impegnate	lire	13.963.796.638.283
- Avanzo della gestione di competenza	lire	1.068.213.964.964

**ART. 10** 

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992 ammonta a lire 3.068.145.969.066, e risulta stabilito come segue:

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1991

lire 2.681.450.364.221

Riscossioni dell'esercizio 1992

- in c/ competenza (art. 7) lire 10.836.329.250.840

- in c/ residui (art. 7) lire <u>920.118.110.781</u>

TOTALE lire 11.756.447.361.621

lire 11.756.447.361.621

==========

TOTALE L. 14.437.897.725.842

- pagamenti dell'esercizio 1992

- in c/ competenza (art. 8) lire 10.182.901.226.820 - in c/ residui (art. 8) lire 1.186.850.529.956

The Testada (are. 6)

TOTALE lire 11.369.751.756.776 <u>lire 11.369.751.756.776</u>

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1992 L. 3.068.145.969.066

------

2. Per effetto di quanto sopra accertato, la giacenza di cassa al 1 gennaio 1993, iscritta nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l' anno finanziario 1993, approvato con legge regionale 7 giugno 1993, n. 20, per L. 2.400.000.000, viene determinata in lire 3.068.145.969.066.

1. L'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1992 ammonta a e risulta stabilito così come di seguito indicato:

lire 6.923.143.813.899

Avanzo della gestione di competenza (art. 9) Avanzo dell'esercizio 1991

lire 1.068.213.964.962 lire 5.096.311.423.366

Diminuzione nei residui passivi lasciati dallo esercizio 1991

Accertati

al 1 gennaio 1992 (art. 8) 2.994.604.164.271 al 31 dicembre 1992 (art. 8) 2.227.824.518.728 + 766.779.645.543

Diminuzione nei residui attivi lasciati dallo esercizio 1991 Accertati

al 1 gennaio 1992 (art. 7) al 31 dicembre 1992 (art. 7)

- 8.161.219.974

TOTALE lire 5.854.929.848.937

Avanzo finanziario lire 6.923.143.813.899

al 31 dicembre 1992

### ART. 12

5.409.465.223.416

5.401.304.003.442

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

10 novembre 1995

Rastrelli

(1) La presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 55 del 20 novembre 1995, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 221 della medesima legge.